Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 28 AGOSTO 1947:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1947, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3804)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 796.

Anticipazione di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1947-48, di uno stanziamento di L. 1.000.000.000 per mettere in grado l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) di far fronte alle proprie esigenze finanziarie fino al 31 luglio 1947.

Su tale stanziamento il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre erogazioni a favore dell'U.N.S.E.A., le quali hanno carattere di prestito senza interessi e saranno effettuate mediante mandati diretti.

Art. 2.

Le somme corrisposte a termini dell'articolo precedente saranno restituite dall'U.N.S.E.A. all'Erario dello Stato con prelevamenti sul ricavo della quota funzionale sui prodotti ammassati che sarà disposta a favore dello stesso U.N.S.E.A., nel termine e secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

A garanzia della restituzione del presente finanziamento, si intendono estese nei confronti dell'U.N.S.E.A. a favore dell'Erario, le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 luglio 1947, n. 797.

Norme relative al compenso spettante all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero per il servizio di controllo relativo all'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, concernente norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 163, relativo all'aumento dei diritti spettanti all'I.C.E. nell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto stabilito a favore dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 163, in compenso delle prestazioni alle quali l'Istituto stesso è tenuto in base al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, è aumentato a L. 10 al quintale per gli ortaggi freschi, pomodori e patate, a L. 15 al quintale per gli agrumi, frutta e uva fresca, a L. 25 al quintale per la frutta secca ed essiccata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERZAGORA — SFORZA — DEL VECCHIO — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 luglio 1947, n. 798.

Indennità di rappresentanza al primo presidente ed al procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, al presidente del Consiglio di Stato, al presidente della Corte dei conti ed all'avvocato generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514, con il quale è stata assegnata una indennità di rappresentanza al presidente del Consiglio di Stato, al primo presidente della Corte di cassazione di Roma, al procuratore generale della Corte stessa, al presidente della Corte dei conti ed all'avvocato generale erariale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'indennità di rappresentanza prevista dal decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514, è stabilita in lire cinquantaquattromila annue per il primo presidente della Suprema Corte di cassazione, ed in lire quarantaduemila annue per il procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei conti e l'avvocato generale dello Stato, da corrispondersi a rate trimestrali posticipate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 24 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 luglio 1947, n. 799.

Contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, che modifica il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, è aumentato da lire 10 a lire 30 mensili.

La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1947.

Art. 2.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, mediante ritenuta diretta sui pagamenti mensili di pensioni vitalizie o assegni rinnovabili o assegni di minorazione di guerra.

Le somme ritenute sono versate dagli Uffici provinciali del tesoro, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditando l'80 % dell'importo in apposito conto corrente intestato alla sezione locale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ed il rimanente 20 % in apposito conto corrente postale intestato al Comitato centrale dell'Associazione stessa.

Il regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 luglio 1947, n. 800.

Aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine delle preferenze, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

« n. 8 *bis* - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

n. 8 *ter* - i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

n. 8 *quater* - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 801.

Modificazione dell'art. 6 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali nei loro diritti patrimoniali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali nei loro diritti patrimoniali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, che ha disposto la pubblicazione e l'entrata in vigore del regio decreto-legge predetto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 6 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuato da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, che ha ordinato la pubblicazione e l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo registro n. 11, *foglio n.* 82. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 luglio 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;

Visto il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale è stata nominata la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Considerato che il dott. Alfredo Spallanzani, procuratore generale di Corte di appello ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giacomo Russo, presidente di sezione di Corte di cassazione, è chiamato a far parte della Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, in sostituzione del dottor Alfredo Spallanzani, di cui si accettano le dimissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1947
Registro Presidenza n. 9, *foglio n.* 144.

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Gallo Grinzane d'Alba nella Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 9 luglio 1947 presa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cuneo, ente morale con sede in Cuneo;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Gallo Grinzane d'Alba, con sede in Gallo Grinzane d'Alba (Cuneo), rispettivamente in data 14 aprile 1946 e 10 giugno 1947;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Gallo Grinzane d'Alba, con sede in Gallo Grinzane d'Alba (Cuneo), nella Cassa di risparmio di Cuneo, ente morale con sede in Cuneo, alle condizioni indicate nelle sopra richiamate deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Cuneo è autorizzata a sostituirsi alla Cassa rurale anzidetta, nella piazza di Gallo Grinzane d'Alba con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, in Rossano Scalo, frazione del comune di Rossano (Cosenza) ed in Gioiosa Jonica Marina, frazione del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Rossano Scalo, frazione del comune di Rossano (Cosenza), ed in Gioiosa Jonica Marina, frazione del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3671) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Apertura di una agenzia di città in Firenze del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Firenze, in piazza Taddeo Gaddi, angolo con via Ponte Sospeso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3676) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Modificazione allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 5 luglio 1947 del Consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, è modificato come segue:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 200.000.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3672) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Apertura di una agenzia di città in Firenze della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Firenze, via Guicciardini angolo Borgo San Jacopo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3675) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), in Monteroberto, Castelbellino e San Paolo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), è autorizzata ad aprire dipendenze in Monteroberto, Castelbellino e San Paolo (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1947.

Sostituzione del rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Piemonte presso la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce, presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede l'istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 19 agosto 1946, 11 ottobre 1946, 18 dicembre 1946 e 23 gennaio 1947, con i quali è stata costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

L'ing. Domenico Taccone è chiamato a far parte della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in qualità di rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Piemonte, in sostituzione del dott. Ernesto Bocca, che cessa di far parte della Sottocommissione predetta.

Roma, addì 9 agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3617)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1947.

Adeguamento delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel regno con regio decreto 8 aprile 1940, ed il n. 2 del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1946, n. 75, concernente le tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta la opportunità di adeguare le attuali tariffe postali per le corrispondenze dirette all'estero in relazione al mutato valore del franco oro e di determinare, altresì, la misura delle tariffe relative al servizio dei vaglia postali internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi di corrispondenza postale e dei vaglia nei rapporti con l'estero sono stabilite nelle seguenti misure con decorrenza dal 1° settembre 1947:

1. *Corrispondenze*:

Lettere:
primo porto di 20 grammi . . . . . L. 30
per ogni porto successivo di 20 gr. . » 20

Cartoline postali:
semplici . . . . » 20
con risposta pagata . . . . . . » 40

Cartoline illustrate:
con la sola firma dello speditore e la data, nonchè con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole . . . . . » 6
con corrispondenza epistolare . . . » 20

Biglietti da visita:
con non più di cinque parole di convenevoli » 6

Partecipazioni:
di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa . . . . » 6

Manoscritti e fatture commerciali:
fino a 250 grammi (minimo) . . . . » 30
per ogni 50 grammi o frazione, oltre i primi 250 grammi . . . . » 6

Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 gr. » 3

Stampe:
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi . . . . » 6

Campioni di merce senza valore:
fino a 100 grammi (minimo) . . . . » 12
per ogni 50 gr. o frazione in più . . . » 6

Espressi:
oltre la francatura ordinaria . . . . » 60

Raccomandazione:
oltre la francatura ordinaria . . . L. 40

Assicurazione:
oltre la tassa di francatura ordinaria e di raccomandazione, per ogni 300 franchi oro o frazione di 300 franchi oro dichiarati . . » 50

Scatolette con valore dichiarato:
oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione fino a 200 gr. . . . . . » 120
per ogni 50 gr. o frazione in più . . » 30
diritto di ricomposizione in dogana . . » 50

Diritto di assegno . . . . . . » 24

Avvisi di ricevimento:
chiesti all'atto dell'impostazione . . » 30
chiesti dopo l'impostazione . . . » 50

Reclami e richieste di informazioni . . » 50

Domande scritte:
per rinvio e ritiro di corrispondenze e pacchi per modificazioni di indirizzo, ecc. fatta dai mittenti . . . . » 60

Minimo di tassa per oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero insufficientemente francati. . . . . . . » 8

Buoni risposta internazionali . . . » 60

2. *Vaglia postali*:
diritto fisso . . . . » 30
oltre a L. 0,50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1947
Registro Uff. risc. poste n. 14, foglio n. 343. — MANZELLA

(3777)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione del « Banco di Imperia Biancheri e C. » e della « Ditta A. Pedemonte e C. », mediante costituzione di una nuova società per azioni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;
Vista l'istanza per la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione della società in nome collettivo « Banco di Imperia Biancheri e C. », con sede in Bordighera, e della società in nome collettivo « Ditta A. Pedemonte e C. », con sede in Sanremo, mediante costituzione di una società nuova;
Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;
Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine di tre mesi, previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della società in nome collettivo « Banco di Imperia Biancheri e C. », con sede in Bordighera, e della società in nome collettivo « Ditta A. Pedemonte e C. », con sede in Sanremo, mediante costituzione di una società nuova per azioni, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Corriere del Popolo » di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: GRASSI

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca popolare di Asso » nella « Banca popolare di Lecco ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;
Vista l'istanza per la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione della « Banca popolare di Asso », società cooperativa con sede in Asso (provincia di Como), e della « Banca popolare di Lecco », società per azioni con sede in Lecco (provincia di Como), mediante incorporazione della prima nella seconda;
Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;
Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine di tre mesi, previsto dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della « Banca popolare di Asso », società cooperativa con sede in Asso (provincia di Como), e della « Banca popolare di Lecco », società per azioni con sede in Lecco (provincia di Como), mediante incorporazione della prima nella seconda, purchè in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « La Provincia » di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1947

(3780) *Il Ministro*: GRASSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Modena è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1805 del 2 luglio 1947; importo L. 73.370.000.

(3725)

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Perugia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo a pareggio bilancio 1947:

decreto interministeriale n. 1625 dell'11 giugno 1947, importo L. 29.660.000.

(3726)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Fides », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1947, sono stati prorogati al 23 ottobre 1947 i poteri conferiti al sig. dott. ing. Tito Giardi, commissario della Società anonima cooperativa « Fides », con sede in Roma.

(3703)

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1947, il dott. Giovanni Martini è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Renato Scambelluri, dimissionario.

(3704)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa fra utenti del servizio di vigilanza notturna, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1947, il prof. rag. Mario Santagata è stato nominato liquidatore della Società cooperativa fra utenti del servizio di vigilanza notturna, con sede in Milano, in sostituzione del rag. Angelo Galbiati, dimissionario.

(3705)

Nomina del commissario della Società cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Pozzomaggiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Sassari, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Pozzomaggiore, e alla nomina del sig. Antonio De Cherchi a commissario della Società stessa.

(3706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Asti e Revigliasco (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Asti e Revigliasco (Asti), della estensione di ettari 428, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Asti-Alba, dall'incrocio con la strada vicinale che da accesso alla cascina Corte; detto incrocio verso il Tanaro seguendo la strada campestre, segue la sponda sinistra del Tanaro, comprendendo tutti gli isolotti fronteggianti la sponda fino alla strada campestre della cascina Premes; strada Premes fino all'incrocio della strada provinciale Asti-Alba; strada provinciale Asti-Alba fino all'incrocio con la suddetta strada vicinale della cascina Corte.

(3700)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Mombaldone (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Mombaldone (Asti), delimitata da una linea di confine così tracciata:

dalla regione Caldane strada Mombaldone-Roccaverano; regione Casazza; Ritano; Ritano-Abrile; strada Mombaldone Molini-Bormida.

(3714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 agosto 1947 - N. 153

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	720 —
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.308 —
Olanda	131,77	Franco svizzero	189 —

Rendita 3,50 % 1906	78,675
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	85,10
Redimibile 3,50 % 1934	67,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80 —
Id. 5 % 1936	85,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,60
Id. 5 % convertiti 1951	95 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	69997	3.500 —	Adelasio *Ida-Vittorina* (*detta Iside*) fu Giovanni Innocente moglie di Cardone Francesco, dom. a Napoli, col vincolo dotale.	Adelasio *Iside - Vittoria*, ecc., come contro.
Id.	443920	350 —	Ruggeri Francesco fu Antonio - Severino, con usufrutto a Rizzi *Palmira* fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a Rizzi *Barbara Palmira* fu Luigi.
Id.	443921	350 —	Ruggeri Carolina fu Antonio Severino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	443922	350 —	Ruggeri Fermo fu Antonio Severino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Id.	443924	175 —	Pagliari Fermo fu Stefano, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Id.	443925	175 —	Pagliari *Maddalena* fu Stefano, con usufrutto come sopra.	Pagliari *Anna* fu Stefano, con usufrutto come sopra.
Id.	146017	647,50	Genduso *Carmelina* fu Alessandro, moglie di Giaimo Rosario, dom. in S. Mauro Castelverde (Palermo).	Genduso *Maria Carmela*, ecc., come contro.
Id.	343663	420 —	Idem come sopra.	Idem come sopra.
Id.	400276	105 —	Gelpi Leopoldo fu *Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Gobbi Vittorina vedova Gelpi *Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).	Gelpi Leopoldo fu *Giacomo Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Gobbi Vittorina vedova Gelpi *Giacomo Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).
Id.	400275	105 —	Gelpi Emilia, ecc., come sopra.	Gelpi Emilia, ecc., come sopra.
Id.	12789	45,50	Pessina Leandro - Enrico fu Giovanni Leandro, dom. a Terruggia (Alessandria), con usufrutto a favore di Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina Giovanni Leandro.	Pessina Leandro Enrico fu Giovanni Leandro, *minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela di Francesco, vedova di Pessina Giovanni Leandro*, dom. a Terruggia (Alessandria), con usufrutto come contro.
Id.	168101	147 —	Pessina Leandro - Enrico fu *Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina *Leandro* e moglie in seconde nozze di Novarino Angelo fu Giovanni, dom. a Terruggia (Alessandria).	Pessina Leandro Enrico fu *Giovanni Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela di Francesco, vedova di Pessina *Giovanni Leandro* e moglie, ecc., come contro.
Id.	168102	49 —	Come sopra, con usufrutto a Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina *Leandro* e moglie in seconde nozze di Novarino Angelo fu Giovanni.	Come sopra, con usufrutto a Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina *Giovanni Leandro* e moglie, ecc., come contro.
Id.	301014	210 —	Pessina Leandro - Enrico fu *Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela vedova Pessina, moglie in seconde nozze di Novarino Angelo fu Giovanni.	Come sopra, senza usufrutto.
Id.	360551	91 —	Pessina Leandro Enrico fu *Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela vedova Pessina, ecc., come sopra.	Come sopra, senza usufrutto.
Rend. 5%	1012	1000 —	Soracco *Albino* fu Domenico, vincolato di ipoteca.	Soracco *Francesco Valerio Albino* fu Domenico, vincolato d'ipoteca.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	114805	790 —	Scarpa Masala *Maria-Grazia* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Masala Giovannina fu Antonio dom. a Sassari.	Scarpa Masala *Grazia-Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	172152	155 —	Cucchi *Giuseppe* fu Andrea, minore sotto la tutela di Cucchi Ernesto fu Pasquale, dom. a Vanzago (Milano).	Cucchi *Giuseppina* fu Andrea, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1902)	36051	493,50	Darbesio Maria fu Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo*, dom. in Torino, con vincolo dotale.	Come contro, moglie di Fasolis *Carlo Paolo*, dom. in Torino, con vincolo dotale.
Cons. 3,50% (1906)	529759	245 —	Bassini *Luigia* fu Carlo, nubile, dom. in Brescia, col vincolo reddito militare.	Bassini *Faustina Maria Luigia*, ecc., come contro.
Id.	816566	1750 —	Pistone *Rodolfo* fu Giuseppe, dom. in Garlasco (Pavia).	Pistone *Ettore*, ecc., come contro.
Id.	862546	2170 —	*Pistoni Rodolfo* fu Giuseppe, dom. a Ferrera, Erbognone (Pavia).	Come sopra, dom. come contro.
Id.	801729	770 —	Lanza Rosa fu Beniamino, moglie di Noris Giacomo, dom. a Bergamo, con usufrutto a favore di Brugali *Maria* fu Luigi ved. di Lanza Beniamino, dom a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali *Teresa Maria Agnese* fu Luigi ved. di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.
Id.	813973	143,50	Deprez Ida fu Giovanni, moglie di Querci *Giuseppe Goffredo*, dom. a Prato (Firenze), col vincolo dotale.	Deprez Ida fu Giovanni moglie di Querci *Goffredo*, dom. a Prato (Firenze), col vincolo dotale.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 23	22	Cap. nom. 81000 —	*Palermi* Fioretta, maritata Musco e Francesco fu Amleto, quest'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermi*, quali eredi indivisi del padre in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermi*, dom. in Roma.	*Palermo* Fioretta maritata Musco e Francesco fu Amleto, quest'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermo*, quali eredi indivisi del padre in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermo*, dom. in Roma.
Red. 3,50% (1934)	49778	192,50	Stimolo *Bartolo* fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Stimolo Concetta ved. di Stimolo *Vincenzo*, dom. a Casteldilucio (Messina).	Stimolo *Bartolomeo* fu *Bartolomeo Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Stimolo Concetta ved. di Stimolo *Bartolomeo Vincenzo*, dom. a Casteldilucio (Messina).
Id.	49779	192,50	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3% netto	563	300 —	Darbesio Maria di Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo* fu Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata per dote.	Darbesio Maria di Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Carlo Paolo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 agosto 1947 *Il direttore generale*: CONTI

(3553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Orazio Malentacchi fu Pietro, ha dichiarato di avere smarrito per eventi bellici, il diploma di laurea in giurisprudenza del figlio Pietro, diploma conseguito presso la Università di Firenze il 5 luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3723)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale

Giusta l'art 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per l'anno 1947.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3759)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami per l'ammissione a quaranta posti di allievo ufficiale nell'Accademia della Guardia di finanza, in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale dell'Accademia della Guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante lo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 165, concernente modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64 sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, concernente modificazioni alle norme di concorso per l'ammissione alla Accademia della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 624, concernente temporanee modificazioni alle norme di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 102775/12106/2.7.1./1.3.1. dell'11 maggio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso per esami a sessanta posti di allievo ufficiale della Guardia di finanza per l'anno scolastico 1947-48;

Decreta.

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1947-48, un concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi al 1° anno del 48° corso dell'Accademia della Guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della Guardia di finanza, godranno del trattamento economico previsto per il grado di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le spese di carattere personale, quelle dei libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria nonchè quelle per il vestiario speciale prescritto per gli allievi ufficiali.

Gli allievi stessi, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Comando generale; le famiglie, inoltre, per il pagamento delle spese di cui sopra dovranno corrispondere subito al Comando dell'Accademia la somma di L. 6000 e successivamente la somma di L. 6000 in tre rate trimestrali di L. 2000 ciascuna da versarsi durante il primo anno di corso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita Commissione composta di ufficiali della Guardia di finanza e nominata dal comandante generale del Corpo;

g) al 31 ottobre 1947 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°.

Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali o del periodo di tempo pari a quello trascorso in prigionia per i concorrenti reduci dalla prigionia o dall'internamento.

Il tempo trascorso in prigionia o nell'internamento deve risultare da attestazione in carta semplice, da prodursi dall'interessato, rilasciata dalle competenti autorità;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici, e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 32 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Guardia di finanza.

La domanda deve essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Comando generale della Guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario dell'ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alla domanda stessa.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) sede in cui l'aspirante desidera essere sottoposto a visita medica e sostenere la prova scritta. In mancanza di tale indicazione, il Comando generale assegnerà il candidato alla sede più vicina alla sua residenza;

f) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 24) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 60) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della procura presso il tribunale in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 40) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato a minore età;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 32) con cui il concorrente che rivestisse il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

h) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 24), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato di iscrizione sulle liste di leva (carta da bollo da L. 24) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (in carta da bollo da L. 24), con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dalla autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1948, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

l) documento comprovante il tempo trascorso in prigionia o nell'internamento, di cui all'art. 2, lettera *g*), del presente decreto;

m) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti tra:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943. Essi dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati di iscrizione alle università sempre però che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascuna materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dalla guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del Comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

L'atto suddetto deve essere corredato dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Dovranno, in ogni caso, essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) dello stesso art. 5.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda, debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti alla vigilanza o tutela dello Stato o nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuta discriminazione agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare ed il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti — in esenzione dal bollo — sugli appositi stampati.

Art. 9.

A cura del Comando generale della Guardia di finanza saranno richiesti ed allegati al relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari ed ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo familiare di malattie di carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della Guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse riguarderanno, in ogni caso, i genitori, anche patrigno e matrigna, i fratelli e le sorelle, anche fratellastro e sorellastra; saranno, altresì, estese ai nonni ed agli zii paterni e materni se viventi e residenti nello stesso comune.

Le cause del decesso saranno, peraltro, indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

Il comandante generale, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, lettera *f*) del presente decreto, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica, nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale, presso il Comando dell'Accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza in Roma e presso i Comandi delle Legioni territoriali della Guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello, in Roma, presso lo stesso Comando dell'Accademia e scuola di applicazione.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante e dopo che avranno ricevuto formale invito dal Comando generale della Guardia di finanza.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso l'Accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Ciascuna delle Commissioni incaricate della visita di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale, che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 12.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal comandante generale della Guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio; oppure a 8/10 in un occhio ed a 6/10 nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri, con la tavola ottometrica decimale Armsignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale; normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrapposti.

Saranno tollerati quattro denti con carie superficiali. Le protesi dentarie purchè fisse, sono ammesse per non più di tre elementi, sempreché non manchino altri denti.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previste dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali incompatibili col servizio di ufficiale della Guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia, disartria) anch'esse in forma lieve, la mancanza di agilità, e la poca prestanza fisica.

Art. 13.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica e quelli che non dichiarati idonei a tale visita avranno chiesto di essere sottoposti a quella di appello, dovranno sostenere un esame scritto di storia o di cultura generale (durata sei ore).

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima 15 minuti);

d) un esame di matematica (durata massima 15 minuti); secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura generale si svolgerà a Roma, Milano, Napoli, Bari e Messina alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il comandante generale prepara il tema di esame e lo fa recapitare in piego suggellato ai presidenti delle Commissioni di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Commissioni di vigilanza, nominate dal comandante generale della Guardia di finanza e composte di quattro ufficiali, di cui il presidente avente il grado di colonnello, sorveglieranno i candidati, in ciascuna sede d'esame, durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e tesoro.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichirati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene la iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media artmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nelle prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

I vincitori del concorso si intendono assegnati all'Accademia della Guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ufficiali ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 375. — LESEN

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE O STORICA
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

1. — Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. — La Rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.

3. — L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. — La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. — L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. — Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.

7. — Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. — Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. — Gli anni decisivi del Risorgimento italiano; la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. — Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. — La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazione con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. — Le Colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. — Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. — Il governo della destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. — Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. — La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. — La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. — Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

GEOGRAFIA
(prova orale)

1. — *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. — *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine longitudine.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. — *Terreno*:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, etc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. — *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazione; distribuzione delle precipitazioni sul globo e regimi pluviometrici. Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. — *Vegetazione, animali, uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Distribuzione geografica della vegetazione.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. — *Europa*:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia): sistemi montani principali; mari e coste, fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939; superficie, popolazione, città principali.

7. — *Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferroviarie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. — *Asia - Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. — *Americhe - Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e suoi più importanti fiumi; suddivisione politica.

Matematica
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1) proporzioni fra numeri - proporzionalità diretta ed inversa regola di partizione - interesse semplice e composto;
2) operazioni con monomi e polinomi - potenza di un binomio;
3) scomposizione in fattori - divisibilità per x-a;
4) equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado;
5) equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado - semplici sistemi di grado superiore al 1° - applicazioni a facili problemi di 1° e 2° grado;
6) funzione di una variabile - rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1) equivalenza nel piano e nello spazio - teorema di Pitagora e sue applicazioni;
2) misura di grandezze - proporzioni e proporzionalità diretta - costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale);
3) similitudine nel piano e nello spazio;
4) rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) - diedri - angoloidi uguaglianza tra figure solide;
5) lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogrammo, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

Principii generali del diritto
(prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Caratteri delle norme guridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.
Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Il diritto oggettivo:
a) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato; partizioni del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare);
b) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini: nozione).
Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo; interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.
I fatti giuridici: nozioni generali e classificazione.

Il Ministro: Campilli

(3767)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.